

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2012

Modifiche al decreto 2 marzo 2012, n. 79 concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;

Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti e dei residui delle navi nel porto di Venezia;

Considerato che la non ammissibilità della deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, comporterebbe l'obbligo per tutte le navi presenti in porto, non adibite a collegamenti di linea, di procedere al conferimento dei rifiuti a prescindere dalla residua capacità di stoccaggio delle navi medesime, nonché dei parametri tecnici di cui al citato decreto legislativo;

Visti gli approfondimenti congiunti dell'Autorità marittima e dell'Autorità portuale di Venezia, dai quali sono emerse criticità applicative circa l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79, recante disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nel porto di Venezia;

Considerato che l'attuale consistenza ed organizzazione degli impianti portuali deputati a ricevere i rifiuti e i residui del carico presenti a bordo delle navi nel porto di Venezia, determinano, nell'ipotesi di assenza di deroga, di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n.182, prolungati tempi di attesa in rada delle unità, con conseguenti possibili maggiori rischi ambientali e per la sicurezza della navigazione;

Considerato che l'introduzione di un limite di una percentuale di capacità di stoccaggio delle navi oltre il quale non è ammessa deroga prima della partenza della nave dal porto di

Venezia, in aggiunta alla verifica della sussistenza degli altri elementi tecnici previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, assicura comunque un adeguato livello di tutela ambientale e si concilia con un regolare e fluido funzionamento dei traffici portuali;

Ritenuto pertanto necessario adottare, in ragione anche della particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale delle aree lagunari in questione, specifiche misure per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto interministeriale del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012, è sostituito dal seguente: «2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, è applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2012

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Clini

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato